

## STATUTO

**IL GIARDINO DI ALICE  
SOCIETA' COOPERATIVA  
SOCIALE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TOLVE PZ VICO II VIGNALI DELLE  
CORTI 25

Numero REA: PZ - 144029

Codice fiscale: 06823600728

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 03-12-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ALLEGATO A  
REPERTORIO n. 691  
RACCOLTA n. 542

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "IL GIARDINO DI ALICE società cooperativa sociale a responsabilità limitata".

ART. 2 - La cooperativa ha sede in Tolve (PZ).

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere succursali, filiali, agenzie, unità locali, depositi e rappresentanze in Italia ed all'estero, nonché di modificare l'indirizzo della società cooperativa nello stesso comune. Spetta, invece, all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in altro comune.

ART. 3 - Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per ogni rapporto con la società o tra di essi, è quello risultante dai libri sociali.

ART. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società potrà essere prorogata nella sua durata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.

### SCOPO - OGGETTO

ART. 5 - La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di lucro o speculazione, ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.

Tali attività si estrinsecheranno attraverso:

- il coordinamento territoriale in materia di pre-adozioni e adozioni, sia nazionali che internazionali;
- l'indagine sociale, psico-sociale e psicologica, nonché l'istituzione di corsi di preparazione e di aggiornamento per le coppie candidate all'adozione;
- l'istruttoria e post-istruttoria per le pratiche di adozione;
- l'attività di sostegno e di controllo nel periodo di adozione;
- l'istituzione di centri di aggregazione per le famiglie;
- prestazioni psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie;
- la gestione di servizi sociali e/o comunitari, infermieristici e di integrazione nel tessuto sociale di soggetti bisognosi;
- l'assistenza in genere affidata da enti pubblici e privati, quali l'assistenza ai bambini, agli anziani, ai tossicodipendenti, ai diversamente abili, il sostegno alle famiglie e, in genere, a tutte le fasce deboli, per conto di soggetti pubblici e/o privati, con gestione di tali servizi in centri specializzati e a domicilio; nei servizi di cui sopra sono, naturalmente, compresi tutti quelli a essi strumentali, quali la gestione delle mense, l'organizzazione di servizi di ristorazione, la gestione dei servizi di lavanderia e stireria, la gestione di servizi di trasporto di persone;
- la promozione e la gestione di corsi di formazione professionale;
- la promozione e la gestione di corsi di formazione per la riqualificazione professionale per il reinserimento sociale;
- l'assistenza e la cura per gli immigrati, malati psichiatrici e minori con disturbi dell'apprendimento;

- il tirocinio, servizio di volontariato e servizio civile;
- la gestione di servizi di accoglienza, sostegno, assistenza, riabilitazione e consulenza per persone anziane e bisognose in genere;
- la gestione, per conto proprio o di terzi, di strutture residenziali, semiresidenziali e sanitarie che siano di valido sostegno alle persone svantaggiate con interventi specifici di accoglienza, diagnosi, osservazione e cura;
- la prevenzione, la consulenza e l'ascolto nei confronti degli adolescenti inseriti in strutture scolastiche; la gestione di centri di aggregazione giovanile con lo svolgimento di attività varie, continuative od occasionali, rivolte all'area minorile in ambito scolastico ed extra-scolastico.

Si precisa che l'attività sociale sarà svolta nel rispetto delle norme legislative e regolamentari emanate ed emanande in materia delle cosiddette attività protette.

Per l'espletamento di eventuali attività protette, la società potrà avvalersi di professionisti, esperti, tecnici e consulenti, anche non soci, muniti di personale abilitazione all'esercizio dell'attività protetta.

La società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi.

La società si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò la cooperativa potrà aderire ad altri organismi societari che si propongono iniziative di attività mutualistiche nei settori in cui opera la cooperativa. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà porre in essere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, ipotecaria, necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, società o Enti - ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale ed escluso il fine di collocamento presso terzi e sempre nel rispetto delle norme vigenti in tema di intermediazione finanziaria - e costituire consorzi o società consortili con oggetto uguale, affine o complementare al proprio, e potrà compiere qualsiasi altra operazione ritenuta dall'organo amministrativo necessaria e comunque utile per il conseguimento dello scopo sociale.

E' possibile per la società l'acquisizione tra i soci di fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e con i criteri stabiliti dal C.I.C.R., ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo dell'1 settembre 1993, n. 385, ove applicabile.

#### SOCI

ART. 6 - Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore a quello stabilito dalla legge. Possono essere ammessi come soci i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che per la loro professione, arte, mestiere o attitudine personale possono effettivamente partecipare in modo diretto alla gestione ed ai concreti lavori della cooperativa. Possono, altresì, essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon

funzionamento della cooperativa. Possono essere soci anche enti, associazioni e persone giuridiche.

La Cooperativa dovrà assumere o commissionare lavori specifici esclusivamente ai soci, salvo che fra costoro manchino elementi in possesso delle specifiche capacità tecniche richieste dalla natura del lavoro particolare, nel qual caso potrà rivolgersi anche a non soci. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, è ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. I soci volontari hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi previsti dallo statuto per i soci cooperatori.

ART. 7 - Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ad euro 200,00 (euro duecento), nè superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
  - c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 - Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, una somma a

titolo di sovrapprezzo da determinarsi per ciascun esercizio sociale dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 9 - Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso dalla società.

ART. 10 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrenti, nonché di prestare lavoro subordinato a favore dei terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.

#### ESCLUSIONE - RECESSO - DECADENZA

ART. 11 - Il socio può essere escluso con decisione del Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge:

- a) nei casi previsti ai precedenti articoli 9 e 10;
- b) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione; c) non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni, oppure le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d) non adempie puntualmente, senza giustificati motivi, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge o dello statuto, legittimino il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o con posta elettronica certificata alla società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 13 - Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, gli aventi diritto hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota sottoscritta e versata, eventualmente rivalutata nella misura prevista alla lettera c) dell'art. 17, ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, senza rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato. La liquidazione della quota avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 2535 cod. civ., salvo quanto diversamente disposto nel comma precedente.

#### PATRIMONIO SOCIALE

ART. 14 - Il patrimonio sociale é costituito:

- a) dal capitale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote; il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 200,00

(euro duecento), nè superiore ai limiti massimi fissati dalla legge per il tipo di cooperativa in oggetto;

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve volontarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

ART. 15 - Il versamento delle quote sottoscritte può essere effettuato in una unica soluzione o ratealmente nei termini e con le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 - Le quote sono sempre nominative. Non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, nei termini e con le modalità previste dall'art. 2530 del cod. civ.

#### BILANCIO

ART. 17 - L'esercizio sociale va dal 1°(primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite, corredandolo con una relazione che indichi specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il collegio sindacale, ove esistente, nella relazione di cui all'art. 2429 del cod. civ., deve specificatamente riferire su quanto indicato al comma 2 del presente articolo.

Il bilancio è presentato all'Assemblea, per l'approvazione, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura che la società ha assunto o all'oggetto che la società svolge, il suddetto termine può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dell'art. 2428 cod. civ., richiamato dall'art. 2545 cod. civ., le ragioni della dilazione.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 cod. civ., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalla legge;

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

E' fatto, comunque, divieto di remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi e di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

#### RISTORNI

ART. 18 - Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ammontare dei compensi erogati costituito dall'imponibile fiscale oppure dall'imponibile previdenziale;
- ore di lavoro retribuite oppure lavorate;
- livello di inquadramento oppure di qualifica professionale;
- anzianità di permanenza in cooperativa;
- anzianità di servizio in cooperativa.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

#### ORGANI SOCIALI

##### ASSEMBLEA

ART. 19 - L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del

Consiglio di amministrazione nei casi di legge, ovvero su richiesta di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti nel libro dei soci ovvero un terzo del capitale sociale. La convocazione è fatta con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare (fax, messaggio elettronico, etc.), spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio, ovvero all'indirizzo di fax o di posta elettronica, risultante dal libro dei soci. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità di legge, l'Assemblea potrà riunirsi e deliberare

validamente quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 20 - Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo.

ART. 21 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da altro socio designato dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina il Segretario ai sensi di legge. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero dal notaio.

ART. 22 - L'Assemblea delibera con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del numero dei soci ed a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 23 - L'Assemblea:

- approva il bilancio consuntivo e, ove lo ritenesse utile, anche il bilancio preventivo;
- procede alle nomine delle cariche sociali;
- determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori e la retribuzione annuale dei sindaci o i gettoni di presenza;
- approva i regolamenti che disciplinano i rapporti tra la società ed i soci;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- delibera su tutte le altre materie che sono riservate per legge o per statuto alla sua competenza ovvero sono sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.

#### AMMINISTRAZIONE

ART. 24 - La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il vice Presidente.

La prima volta gli amministratori, il Presidente ed il vice Presidente vengono nominati nell'atto costitutivo. Il vice Presidente sostituirà il Presidente in tutti i suoi poteri nei casi di sua assenza od impedimento. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 25 - Gli amministratori non hanno diritto ad alcun compenso. Resta salvo, comunque, la facoltà dell'Assemblea dei soci di determinare in futuro un eventuale compenso per gli amministratori.

ART. 26 - Il Consiglio di Amministrazione si riunirà nella sede della società o altrove, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritiene utile o necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con avviso inviato almeno tre giorni prima o nei casi di urgenza con telegramma, fax o messaggio elettronico almeno un giorno prima al domicilio di ciascun

consigliere e, se nominati, ai sindaci effettivi.

In mancanza di tali formalità saranno tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

ART. 27 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio

di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità di voti pre- vale la volontà del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dal verbale riportato nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La relativa documentazione è conservata dalla società e le decisioni sono trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 28 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte le proprie attribuzioni (salve quelle riservate inderogabilmente ex art. 2544 al Consiglio) ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega. In tal caso, la rappresentanza, anche in giudizio, con la firma sociale, spetta anche al Presidente del Comitato esecutivo o ad un suo delegato, ovvero agli Amministratori delegati, sempre nell'ambito dei poteri loro attribuiti.

ART. 29 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge o per statuto sono riservati in modo tassativo alla Assemblea dei soci dei soci.

ART. 30 - La rappresentanza della società spetta al Presidente ed a ciascun consigliere, in via disgiunta tra loro. ART. 31 -Il Consiglio di Amministrazione, il Comitato esecutivo e gli Amministratori delegati, nell'ambito dei loro poteri, possono nominare procuratori "ad negotia" o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. L'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione possono nominare Direttori tecnici o generali, determinandone i compiti.

#### COLLEGIO SINDACALE

ART. 32 - Nel caso in cui per disposizione di legge fosse necessario procedere alla nomina di un organo di controllo, questo sarà formato da uno oppure da tre membri effettivi e due supplenti e sarà regolato secondo le disposizioni di legge.

Al componente o ai componenti l'organo di controllo potrà conferirsi anche l'incarico di revisione legale.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33 - In caso di scioglimento della società, dovuto a qualsiasi motivo, il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, la nomina dei liquidatori stessi, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e le norme in genere della liquidazione sono deliberati dall'assemblea dei soci con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ART. 34 - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale

risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 35 - Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 36 -I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 37 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono nell'ordine:

- le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali

previste dalla legge n. 381/91;

- in quanto compatibili, le norme previste dal titolo VI del cod. civ. contenente la "disciplina delle società cooperative";

- in quanto compatibili, le norme previste in materia di società a responsabilità limitata. Qualora la società dovesse perdere i requisiti previsti dal- l'art. 2519, comma 2^, cod. civ., l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per adeguare lo statuto alle disposizioni previste in tema di società per azioni in quanto compatibili.

ART. 38 - Tutte le controversie relative alla interpretazione ed all'applicazione delle presenti norme ed insorte tra i soci ovvero tra i soci e la Società, escluse quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, sono devolute al giudizio di un Arbitro da nominarsi, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale.

L'Arbitro giudicherà in via rituale, secondo diritto.

Firmato : Raffaella PUZZIFERRI - Nicola BERLOCO - segue impronta del sigillo.

11 di 11